



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Luigi Salvia**, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° R.G. 2395/2021, vertente

TRA

██████████ **S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cassino ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti

RICORRENTE - OPPONENTE

E

██████████ elettivamente domiciliato in Isola del Liri, ██████████
██████████ presso lo studio degli avv.ti ██████████ e ██████████
██████████ che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti

RESISTENTE - OPPOSTO

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 645 e 414 c.p.c. la ██████████ S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 272/2021 – RG. n. 1951/2021 del Tribunale di Cassino, notificato il 13.11.2021, con cui alla stessa è stato ingiunto di pagare ad ██████████ ██████████ la somma complessiva di €



8.067,07, oltre accessori dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo e spese della procedura.

Con il ricorso in opposizione la società ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio, e nel merito ha poi evidenziato l'errore nel calcolo delle ore di permesso maturate dal ricorrente, in quanto lo stesso ha richiesto anche le ore maturate dal 4.1.2006 fino al 31.12.2010, nonché l'errore nell'applicazione del valore orario delle singole ore di permesso, ottenuto "*presumendo che tale valore sia rimasto immutato nel tempo e non abbia mai subito modifiche*" e non invece facendo applicazione del corretto valore ottenuto dividendo l'importo totale degli emolumenti per il divisore 173 previsto dal CCNL applicato, come invece analiticamente indicato nell'atto di opposizione per i singoli anni, ragione per cui comunque il credito, anche qualora non ritenuto integralmente prescritto, risulterebbe comunque inferiore e pari alla somma di € 3.912,85, inferiore a quella ingiunta.

Ha chiesto dunque, alla luce delle deduzioni svolte per come sopra riassunte, la sospensione dell'immediata esecutività concessa al decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: "*In via preliminare, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., disporre con ordinanza la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 272/2021 in questa sede opposto.*"

2) *In via principale e nel merito, accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace per intervenuta prescrizione del diritto vantato dal ricorrente.*

3) *In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare le somme eventualmente dovute alla Sig. ██████████ in euro 3.912,85";*

Si è costituito in giudizio l'opposto ██████████ evidenziando in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sulla base del disposto dell'art. 10 del d.lgs. 66/2003, per cui il lavoratore può richiedere il pagamento dei R.O.L. non goduti soltanto dalla cessazione del rapporto e nel termine di prescrizione ordinario di dieci anni, in quanto il credito costituisce il



risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per la mancata fruizione dei riposi, evidenziando inoltre la sussistenza di un riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro con la busta paga relativa al mese di febbraio del 2021, in cui la società ha riconosciuto un ammontare di 1027,84 ore di permesso/ROL maturate del ricorrente.

Ha poi dedotto l'infondatezza dell'opposizione anche con riferimento al denunciato errore di calcolo, evidenziando come l'ammontare dovuto sia stato determinato dal ricorrente in via monitoria facendo applicazione dei criteri indicati dal datore di lavoro nella busta paga rilasciata, rilevando in particolare che nel cedolino di febbraio 2021 *“è espressamente indicato che le ore residue di permessi non goduti sono pari a 679,26 e che l'importo unitario per le “ore permesso retribuite” è di € 11,87627”*.

Ha infine argomentato in merito all'insussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo opposto, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“- in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esplicitate al punto sub 3 del presente atto;*

- in via principale, rigettare l'opposizione proposta dalla [REDACTED] Srl poiché infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esplicitate nel presente atto;

- In via di estremo subordine e salvo gravame: ritenere il ricorrente creditore della diversa somma che sarà accertata in corso di causa.”

A seguito di un primo differimento dovuto alla mancata comunicazione del provvedimento di modifica della data di udienza, la causa è stata trattata all'udienza del 6.9.2022, con le forme della trattazione scritta, all'esito della quale il giudice, non ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e ritenuta la causa documentale e matura per la decisione ha fissato l'udienza per la discussione.

All'udienza odierna, la causa è stata dunque discussa e decisa.

L'opposizione è infondata e va respinta, per le ragioni di seguito esposte.



La domanda ha ad oggetto il pagamento di crediti per la mancata fruizione di permessi riduzione orario (ROL), accumulati nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e riconosciuti dal datore di lavoro nella busta paga di febbraio del 2021 (cfr. all. ti ai fasc. di entrambe le parti), che indica e riporta 679,26 ore residue di permesso, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Ferma restando dunque la natura pacifica della documentazione posta a supporto del giudizio monitorio, che la ██████████ S.r.l. ha riconosciuto come da lei prodotta, in primo luogo occorre esaminare l'eccezione di prescrizione posta alla base dell'opposizione.

Sul punto, l'eccezione è infondata e va respinta.

La domanda di pagamento di somme a titolo di indennità per la mancata fruizione di permessi contrattualmente dovuti, in analogia con l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, costituisce un credito di natura mista (cfr. ad esempio Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29.01.2016, resa con riferimento alla mancata fruizione di ferie), in cui è presente una componente volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (ex art. 1218 c.c.) e al risarcimento del danno, parametrato alla retribuzione che sarebbe stata spettante per le ore di riposo non godute.

Può dunque evidenziarsi quanto espressamente chiarito da Cass. 10.2.2020 n. 3021, con principio applicabile anche alle somme richieste per permessi non goduti, per cui *“l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale”*.

Deve desumersi dunque, dalla loro prevalente natura risarcitoria, che si applichi a tali crediti il termine ordinario decennale di prescrizione, non potendo l'ipotesi in esame essere ricondotta ad alcuna delle previsioni speciali di cui all'art. 2948 c.c., e che il *dies a quo* da cui far decorrere tale termine vada individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro,



stante l'impossibilità per il creditore, a prescindere dal momento in cui è maturato il diritto a fruire del permesso, di far valere il credito a titolo risarcitorio nel corso del rapporto, potendo invece nella pendenza dello stesso sempre domandarne la fruizione in forma specifica.

Va inoltre evidenziato, nel caso di specie, che la parte opponente non ha comunque provato l'imputabilità del parziale pagamento effettuato nel febbraio del 2021 (nonché dei precedenti nel corso del rapporto) ai permessi maturati negli anni dal 2015 a seguire, e non a quelli relativi agli anni precedenti, come invece risulterebbe in applicazione del generale criterio di cui all'art. 1193 c.c. per cui in presenza di più debiti della medesima specie verso la stessa persona e in assenza di dichiarazione di una diversa imputazione *“il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico”*.

Applicati tali principi al caso in esame, alcuna prescrizione risulta maturata in merito ai crediti dovuti per la mancata fruizione dei permessi così come riconosciuti nella busta paga del febbraio del 2021, in particolare avendo la parte ricorrente avanzato la propria richiesta in data 18.10.2021 (con il deposito del ricorso monitorio), ben prima del decorso del termine decennale dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 1.2.2021) e non essendovi neanche prova dell'imputabilità del pagamento ai permessi maturati negli ultimi cinque anni e non a quelli maturati nei periodi precedenti.

L'eccezione di prescrizione sotto tale profilo è dunque infondata e va respinta.

Occorre poi esaminare i motivi articolati nel merito dell'opposizione, con riferimento alla determinazione del credito e della sua entità.

La parte opponente ha infatti rilevato, a fondamento della propria opposizione, che anche volendo considerare la prescrizione decennale, [REDACTED] [REDACTED] avrebbe in ogni caso errato nel determinare l'entità del credito per la mancata fruizione dei ROL, poiché sarebbero da intendersi in ogni caso



prescritti quelli maturati nel periodo antecedente al 2011 (a più di dieci anni dalla richiesta in via monitoria), mentre quelli maturati nel periodo successivo sarebbero stati erroneamente quantificati sulla base dell'ultima retribuzione minima tabellare applicata, e non facendo applicazione del divisore orario individuato nel CCNL applicato al rapporto.

Anche con riferimento a tali profili l'opposizione risulta infondata.

Quanto agli effetti della prescrizione, si è già argomentato in merito da un lato alla decorrenza del termine, con riferimento alla cessazione del rapporto, e dall'altro alla mancata prova dell'imputazione dei pagamenti, per cui le indennità per le ore di permesso maturate corrisposte con la busta paga di febbraio 2021 devono intendersi imputabili ai debiti "più antichi", e dunque si ribadisce che sono dovuti nel caso di specie i compensi per tutti i permessi non goduti così come riconosciuti nel cedolino paga.

Per quanto attiene al compenso unitario spettante per ciascuna ora di permesso non goduto, l'eccezione formulata dalla parte opponente risulta in primo luogo sfornita della necessaria prova, non avendo la stessa parte prodotto evidenza della previsione contrattuale collettiva invocata e relativa al divisore orario; non essendo infatti il testo del CCNL in alcun modo richiamato o allegato all'opposizione, non emerge alcuna previsione contrattuale specifica sulla cui base verificare l'effettiva determinazione della retribuzione oraria applicando tale divisore alla retribuzione di fatto. Risulta al contrario l'evidenza dell'avvenuto riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro nella misura oraria indicata in busta paga per i permessi riconosciuti, da intendersi senza dubbio tale per quanto attiene all'entità dello stesso, e avendo questi corrisposto la somma oraria di € 11,87627 appare corretto il conteggio elaborato dal [REDACTED] [REDACTED] in sede monitoria.

Ad ulteriore conferma dell'impegno del datore di lavoro a corrispondere tale somma a prescindere dalla retribuzione minima tabellare, occorre chiarire che è lo stesso datore di lavoro a non aver dato seguito a quanto afferma essere la corretta quantificazione nell'atto di opposizione, poiché nel cedolino paga di febbraio del 2021 ha corrisposto l'importo unitario sopra



indicato anche per ore di permesso che sarebbero senza dubbio maturate in anni precedenti al 2016 (considerando che a tale data il ricorrente registra, da busta paga, 707 ore di permessi non goduti accumulate al dicembre del 2015 e 785 accumulate al dicembre 2016, mentre al dicembre del 2020 ne aveva accumulate 1111,92, per cui le 440 ore di permesso per cui è stata corrisposta l'indennità nel febbraio 2021 applicando il medesimo importo orario dal datore di lavoro a tutte le ore, si riferiscono necessariamente anche a permessi maturati nel periodo antecedente al dicembre 2015 o 2016); ciò mostra, dall'apprezzamento del comportamento concludente del datore di lavoro, l'assenza di una disposizione contrattuale specifica che preveda la misura dell'indennità per le ore di permesso non dovute nella misura invocata e comunque la volontà delle parti di non applicare tale eventuale previsione, anche eventualmente quale trattamento di miglior favore riconosciuto al lavoratore.

Dunque, data la mancata prova di una diversa imputazione e di diverse modalità di calcolo, l'importo unitario considerato dalla parte ricorrente ed applicato dal datore di lavoro per i permessi riconosciuti nella busta paga di febbraio 2021 risulta corretto e dovuto anche per i permessi maturati in periodi precedenti e nella medesima busta paga comunque riconosciuti.

Stante l'infondatezza dei motivi posti a suo fondamento, per gli argomenti sopra esposti, l'opposizione dev'essere integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (da ricomprendersi nello scaglione tra € 26.000 ed € 52.000) e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza devono porsi integralmente a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:



- Rigetta integralmente l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 272/2021 del 26.10.2021 (RG. n. 1951/2021);
- Condanna la società opponente [REDACTED] S.r.l., in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Cassino il 16/05/2023

IL GIUDICE
Luigi Salvia

